



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno  
Lungomare Paride Adamio 19 – 57036 Porto Azzurro

## AREA SERVIZI FINANZIARI

### Relazione per Segretario e Vicesindaco

**OGGETTO:** tassa smaltimento rifiuti urbani anno 2013 – appello avverso sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado di livorno – numero 146/2022 pronunciata in data 24/05/2022 e depositata in data 21/06/2022.

Parti:

**UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (LI)** con sede in Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami,19, codice fiscale 82001830494

**Sig.ra T G**

---

**la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno numero 246/2022 pronunciata in data 24/05/2022** che, in sintesi, così dispone

*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*

*Nel caso in specie il provvedimento gravato, relativo all'anno 2013, risulta notificato alla ricorrente in data 03/1/2020, quindi oltre il **temine di decadenza. (DA CONTESTARE)***

*Anche a voler considerare la data in cui il provvedimento gravato è stato consegnato all'ufficio postale, cioè il 20/12/2019, siamo sempre oltre il termine di decadenza del 31/12/2018. **(DA CONTESTARE)***

Ed ancora

*“Fermo e impregiudicato quanto sopra come motivo assorbente, è plausibile che la tettoia sia stata realizzata nel 2014, dato che il comune l'ha autorizzata infine con provvedimento del 24/10/2013. Del resto la visura catastale prodotta conferma quanto sopra e l'altra visura conferma la tesi, per cui l'immobile di cui al Foglio 2 particella 61 sub 605 non è di esclusiva proprietà della ricorrente.” **(DA CONTESTARE)***

**Motivi che giustificano l'appello**

**IN PRIMO LUOGO:** Occorre preliminarmente fare chiarezza in ordine al contesto normativo dell'annualità 2013, in relazione alla tassa sui rifiuti.

A decorrere dal primo gennaio 2013, a norma dell'art 14 del del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

In ordine alla **presunta decadenza** del termine di accertamento della tassa si rileva

Il termine quinquennale di decadenza dell'avviso relativo ad infedele denuncia TARSU per l'annualità 2013 deve essere calcolato a partire dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, stabilito appunto per il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione o il possesso dei locali o delle aree oggetto di tassazione, e pertanto a far data dal 20 gennaio 2014.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente la legittimità della modalità utilizzata per la notifica dell'atto, in conformità alle disposizioni di cui della Legge n. 296/2006 che, all'art. 1 comma 161 così dispone:

1. *“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.*

*E l'articolo 149 del codice di procedura civile*

*. Notificazione a mezzo del servizio postale <sup>(1)</sup>*

*Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale <sup>(2)</sup>.*

*In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale <sup>(3)</sup>.*

*La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto <sup>(4)</sup>.*

**Il termine dei cinque anni, come sopra definito, pertanto, va considerato non in senso temporale assoluto bensì coordinato con quanto indicato e corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**

**Per chiarezza si riporta la seguente tabella**

**Calcolo termini per l' accertamento Tari/tarsu per infedel  
denuncia anno 2013**

anno di riferimento tassa	2013
termine di presentazione denuncia	20-gen-14
primo anno successivo	31/12/2015
secondo anno successivo	31/12/2016
terzo anno successivo	31/12/2017
quarto anno successivo	31/12/2018
quinto anno anno successivo	31/12/2019
atto emesso	20/12/2019
atto notificato dal comune ai sensi articolo 149 cpc	20/12/2019
notifica perfezionata per l'ente	20/12/2019
data di notifica al contribuente	03/01/2020
Rileva la data del 20/12/2019 per l'efficacia della notifica da parte dell'ufficio	
Rileva la data del 3/1/2020 per il contribuente e i termini per il ricorso decorrono da detto termine e non dal 20/12/2019	

Nel caso in esame, così come previsto agli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 la dichiarazione per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2013 avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 2014.

La stessa notifica risulta pertanto perfezionata in data 20 dicembre 2019 (si veda copia della distinta analitica postale – Allegato 5) ed è evidente che l'avviso risulta essere stato correttamente notificato nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Ne consegue che gli atti consegnati all'ufficio postale, in quanto soggetto terzo, quando giungeranno all'indirizzo del destinatario, completano la notifica in due momenti diversi: per il comune notificante con la consegna dell'atto all'agente notificatore (posta, ufficiale giudiziario, messo) mentre per il destinatario, con l'avvenuta ricezione.

Con riguardo alla prima questione, il Collegio remittente ha dato atto che la giurisprudenza prevalente e più recente della Sezione tributaria, sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 17 maggio 2017 n.12332 (in tema di notificazione di sanzioni amministrative), afferma che **il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per la notificazione degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'azione di recupero fiscale.** Ha, però, evidenziato che tale orientamento si pone in un non dichiarato contrasto con altro insegnamento, pur esso seguito costantemente dalla giurisprudenza della sezione e reso nel solco di Cass.Sez.Un.n.19854/2004, secondo cui «in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo obbligo».

Infine, con successiva sentenza, **Corte di Cassazione n 21810 del 11 luglio 2022 (Allegato 7)**, la Suprema Corte si è espressa dettagliatamente sul tema:

**L'avviso è quindi del tutto legittimo e notificato nel termine dei cinque anni previsto dalla vigente normativa.**

**IN SECONDO LUOGO:** Nel merito della maggior superficie accertata occorre rilevare quanto di seguito riportato:

- In data 1 luglio 2008 la ricorrente presentava Denuncia di inizio attività Prot. 6193 (**Allegato 10**) per realizzazione di tettoia per uso agricolo su terreno distinto in catasto al Fg. 2 Part. 194 (**Allegato 11**) della quale la stessa risulta essere comproprietaria, specificando la tipologia degli interventi: "Si propone la costruzione di un muro di sostegno avente come altezza massima mt. 3, spessore 0,30m e rispettive larghezze pari a 20 m per la parte frontale e di 7 m per le due parti laterali, Tale muro servirà per mettere in condizione di sicurezza gli immobili dalla possibile frana del terrapieno, circostante la zona di pertinenza.

- Con successiva comunicazione in data 11 agosto 2010 Prot. 8821 (**Allegato 12**) si comunicava, ai sensi dell'art. 41 comma 5 L.R. 1/2005, l'installazione di una tettoia ad uso agricolo, così come descritto nella pratica di autorizzazione paesaggistica Prot. 12606 del 16.12.2009. L'installazione, di fatto, della suddetta tettoia, sia pure realizzata in via provvisoria deve pertanto essere fatta risalire a tale data e, pertanto, ben prima dell'annualità 2013, periodo a cui fa riferimento l'atto impugnato;

- Infine in data 18 ottobre 2013 a seguito di richiesta di autorizzazione L.R.T. 39/00 Prot. 10702 del 18 ottobre 2013 (**Allegato 13**), con autorizzazione Prot. 10858 del 24.10.2013 (**Allegato 14**) veniva autorizzata unicamente la trasformazione della tettoia agricola da temporanea a permanente e, si badi bene, non la installazione "ex novo" della stessa.

**Da quanto sopra esposto si evince come la tettoia fosse già esistente e quindi soggetta a tassa smaltimento rifiuti in epoca antecedente all'annualità 2013 e pertanto l'atto è stato emesso in relazione a una superficie coperta esistente e non dichiarata ai fini della tassa rifiuti.**

**IN TERZO LUOGO:** In riferimento alla tassazione della maggior superficie relativa all'immobile distinto in catasto al Fg.2 Part 61 Sub 605 si evidenzia che lo stesso risulta essere oggetto di concessione edilizia n 76 del 02/08/2001 (**Allegato 15**) intestata ai tre comproprietari, Relativamente a tale immobile, realizzato a seguito di ristrutturazione ed ampliamento ai sensi della L.R. 19 febbraio 1979 – n. 10, si evidenzia che risultano usufruttuari con diritto di accrescimento in regime di comunione dei beni i Sig.ri .

La Sig.ra XXXXXX risulta essere l'unica residente nell'immobile fin dall'anno 2005 e intestataria della tassa smaltimento rifiuti.

**Pertanto è del tutto legittimo da parte di questo Ufficio identificare la stessa XXXXXX quale soggetto al quale intestare e notificare l'avviso di accertamento per infedele denuncia.**

el caso in esame, la ricorrente è l'unica comproprietaria residente nell'immobile e pertanto è stata correttamente individuata dall'Ente come destinataria dell'atto di accertamento.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. *Williamo Mazzei*